



Città **di** Spoleto
Segreteria generale

Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto

Il “Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto” è stato approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 37 del 28 dicembre 2016





Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto

Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto

Il "Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto" è stato approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 37 del 28 dicembre 2016.

Il 31 gennaio 2017 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "Fascicolo 2017 - 1.1.1/1 - REGOLAMENTO SULLA TUTELA LEGALE PER I DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SPOLETO" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

Il segretario generale

Dott. Mario Ruggieri

Indice generale

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicabilità.....	1
Articolo 2 – Esclusioni.....	1
Articolo 3 – Condizioni per l'ammissione al patrocinio legale o al rimborso delle spese legali.....	1
Articolo 4 – Rapporto di servizio, esercizio del mandato e carenza di conflitto di interessi.....	1
Articolo 5 – Definizione di "sentenza favorevole" nei procedimenti penali.....	2
Articolo 6 – Istanza per l'ammissione.....	2



Città di Spoleto – Piazza del Comune n 1 – 06049 Spoleto (PG)

Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

Sito internet: www.comunespoleto.gov.it

www.facebook.com/comunedispoleto; www.twitter.com/comunedispoleto

www.pinterest.com/comunedispoleto; www.youtube.com/comunespoleto

PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it





Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto

Articolo 7 – Procedimento.....	2
Articolo 8 – Pagamento del compenso professionale.....	3
Articolo 9 – Restituzione delle somme in caso di non assoluzione.....	4
Articolo 10 - Norma transitoria.....	4
Articolo 11 – Rinvio ed entrata in vigore.....	4



Città di Spoleto – Piazza del Comune n 1 – 06049 Spoleto (PG)

Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544

Sito internet: www.comunespoleto.gov.it

www.facebook.com/comunedispoleto; www.twitter.com/comunedispoleto

www.pinterest.com/comunedispoleto; www.youtube.com/comunespoleto

PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



3



I Longobardi in Italia
i luoghi del potere (568-774 d.C.)
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2011



Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicabilità

1. Le norme del presente regolamento disciplinano le condizioni, le modalità e le procedure per l'ammissione al beneficio della tutela legale per i dipendenti e gli amministratori del Comune di Spoleto, qualora essi siano coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile.

2. La tutela legale per i dipendenti è riconosciuta attraverso il patrocinio legale, laddove l'ente assume a proprio carico gli oneri di difesa sin dall'apertura di un procedimento penale o civile, ovvero per mezzo del rimborso delle spese legali alla conclusione del procedimento.

3. Per gli amministratori è riconosciuto il beneficio del rimborso, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e del presente regolamento.

4. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile a carico di un dipendente o di un amministratore, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nella misura liquidata dalla Corte dei Conti.

Articolo 2 – Esclusioni

1. Non possono avvalersi della tutela di cui al precedente articolo i collaboratori esterni e, comunque, coloro che non hanno un rapporto di servizio con il Comune di Spoleto.

Articolo 3 – Condizioni per l'ammissione al patrocinio legale o al rimborso delle spese legali

1. Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale o al rimborso delle spese legali, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) sussistenza del rapporto di servizio per il dipendente o del mandato per l'amministratore;*
- b) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Spoleto;*
- c) scelta preventiva e concordata del legale di comune gradimento;*
- d) assenza di dolo o colpa grave.*

2. L'accertata insussistenza di uno dei presupposti di cui al comma 1 comporta il diniego del riconoscimento del patrocinio e del rimborso delle spese legali.

Articolo 4 – Rapporto di servizio, esercizio del mandato e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto di servizio o del mandato, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale o all'ufficio rivestito dal dipendente o alla carica espletata dall'amministratore. Pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio o all'espletamento del mandato. L'attività deve, inoltre, essere svolta in diretta connessione con i fini dell'ente ed essere imputabile all'amministrazione.

2. Per quanto concerne la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente o dall'amministratore ed il Comune di Spoleto, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'ente e di quelli in capo al dipendente o all'amministratore.

3. Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, il conflitto di interessi sorge comunque:





Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto

- a) *in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;*
- b) *quando il procedimento civile, contabile o penale deriva da iniziativa di ufficio dell'ente;*
- c) *quando l'ente si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti del dipendente o dell'amministratore imputato;*
- d) *quando il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente;*
- e) *quando i fatti contestati in sede giudiziaria si pongono in contrasto con le norme del Codice di comportamento del Comune di Spoleto, ovvero quando il dipendente non abbia ottemperato all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n° 241.*

Articolo 5 – Definizione di "sentenza favorevole" nei procedimenti penali

1. Per quanto riguarda i procedimenti penali, si ha "sentenza favorevole" ai fini del riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, in presenza degli altri requisiti previsti dagli articoli che precedono, nei seguenti casi:

- a) *sentenza di assoluzione o sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere con formula piena e passata in giudicato;*
- b) *provvedimento di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.*

2. Non si provvede comunque al pagamento delle spese in ipotesi di prescrizione del reato, amnistia, patteggiamento, ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione.

Articolo 6 – Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente e l'amministratore, per poter essere ammessi al patrocinio o al rimborso delle spese legali, debbono presentare apposita domanda all'amministrazione, indicando il nominativo del legale prescelto.

2. L'istanza a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) *la richiesta di ammissione al patrocinio o al rimborso, con l'indicazione del procedimento cui si riferisce;*
- b) *la comunicazione del nominativo del legale prescelto;*
- c) *in caso di patrocinio la richiesta di gradimento in ordine al nominativo del legale;*
- d) *in caso di rimborso, l'impegno a comunicare, per ogni fase processuale, la decisione dell'autorità giudiziaria, anche in caso di condanna, trasmettendone una copia.*

3. L'istanza di rimborso con l'indicazione del proprio legale deve essere presentata prima del conferimento dell'incarico difensivo e, comunque, non può riguardare le attività difensive svolte prima della comunicazione all'ente, eccezion fatta per i casi di eccezionale urgenza, con particolare riferimento alle preclusioni e decadenze processuali, debitamente motivati e documentati.

4. L'istanza di patrocinio deve essere presentata prima del formale conferimento dell'incarico difensivo.

Articolo 7 – Procedimento

1. Il Comune di Spoleto verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli che precedono, ai fini della



Città di Spoleto – Piazza del Comune n 1 – 06049 Spoleto (PG)
Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544
Sito internet: www.comunespoleto.gov.it
www.facebook.com/comunedispoleto; www.twitter.com/comunedispoleto
www.pinterest.com/comunedispoleto; www.youtube.com/comunespoleto
PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it





Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto

valutazione circa l'ammissibilità della tutela legale, attraverso un'istruttoria riservata.

2. La valutazione deve avvenire con la massima celerità e comunque in considerazione delle più vicine scadenze processuali, debitamente segnalate dal richiedente. Il Segretario Generale in qualità di coordinatore incaricato degli affari gestionali dell'Ufficio Legale entro dieci giorni dalla richiesta comunica all'istante il termine previsto per la conclusione del procedimento.

3. All'esito della valutazione, sulla richiesta di patrocinio si esprime la giunta comunale. In caso di concessione del patrocinio, il Segretario Generale stipula il contratto con il legale che ha ottenuto il gradimento ed assume il relativo impegno di spesa secondo i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118. In caso di diniego per la riscontrata carenza del requisito dell'assenza di conflitto di interessi, è fatta salva la possibilità di ripresentare domanda di rimborso all'esito del procedimento giudiziario.

4. Sulla domanda di rimborso si esprime il Segretario Generale, all'esito del procedimento giudiziario. E' facoltà dell'amministrazione negare il proprio gradimento, con provvedimento motivato della giunta comunale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, qualora si ravvisino motivi ostativi (ad esempio, sussistendo contenziosi, conflitto di interesse etc.) in ordine al nominativo del legale incaricato. Nelle more del giudizio, il Segretario Generale segnala la possibile insorgenza di un debito per spese legali, ai fini dell'accantonamento della relativa somma nell'ambito del bilancio di previsione.

5. L'istanza di ammissione al beneficio della tutela legale è inoltrata, con comunicazione riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione.

6. Su richiesta dell'interessato, ovvero qualora si ravvisino concreti elementi di opportunità, il dipendente coinvolto nel procedimento giudiziario può essere assegnato a diverso ufficio, ovvero sostituito nei procedimenti connessi con i fatti oggetto di contestazione.

7. Nel caso in cui l'ente sia dotato di polizza assicurativa sulla tutela legale, il Segretario Generale denuncia il sinistro nel rispetto dei termini contrattuali. Copia della polizza è consegnata al dipendente o all'amministratore istante.

Articolo 8 – Pagamento del compenso professionale

1. Ai fini della liquidazione del rimborso, deve essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata da una relazione esplicativa della attività professionali svolte, nonché da copia di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che compongono la nota spese.

2. L'ente sostiene gli oneri per la difesa del dipendente ovvero le spese legali corrisposte dall'amministratore per un importo non superiore ai valori medi dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13 comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n° 247.

3. Solo in caso di particolare ed eccezionale complessità del giudizio, da dimostrare mediante la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'ente potrà riconoscere un compenso maggiore rispetto ai valori medi di liquidazione, comunque contenuto entro il limite massimo del decreto ministeriale approvato ai sensi del predetto articolo 13 Legge 31 dicembre 2012, n° 247.

4. Il dipendente e l'amministratore hanno diritto a farsi assistere al massimo da due legali, fermo restando che l'ente non potrà riconoscere la spettanza di importi superiori rispetto al compenso determinato per un solo avvocato secondo le modalità previste dai commi che precedono.



Regolamento sulla tutela legale per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto

Articolo 9 – Restituzione delle somme in caso di non assoluzione

1. Nei casi in cui l'amministrazione abbia anticipato le spese per la difesa legale ed il procedimento si sia concluso in maniera non favorevole, con accertamento da parte dell'autorità giudiziaria che i fatti contestati siano stati commessi con dolo o colpa grave, il Comune di Spoleto richiederà la restituzione delle somme anticipate.

2. In tal caso per i dipendenti è ammessa una restituzione rateale fino ad un massimo di settantadue rate mensili con la maggiorazione degli interessi legali, mediante prelievo diretto sullo stipendio.

Articolo 10 - Norma transitoria

1. Le disposizioni relative al patrocinio ed al rimborso delle spese legali per i dipendenti ed amministratori del Comune di Spoleto si applicano alle richieste pervenute all'ente successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

3. Il Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Spoleto.